



COMUNE DI SENIS

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERI COMUNALI

Approvato con delibera C.C. n. 5 del 30.03.2016

Aggiornato con delibera C.C. n. 21 del 08.06.2021

Aggiornato con delibera C.C. n. 34 del 27.11.2023

IL SINDACO
(Dott. SOI Salvatore)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. CIUSA Francesco)

TITOLO I	6
Art. 1 - Oggetto	6
Art. 2 - Competenze	6
Art. 3 - Responsabilità.....	6
Art. 4 - Mansioni dei dipendenti comunali impiegati nel cimitero.....	6
Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento	7
Art. 6 - Registri e Atti a disposizione del pubblico	8
CAPO II.....	8
Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitori.....	8
Art. 8 - Sala per autopsie.....	8
Art. 9 - Ossario comune	8
CAPO III.....	8
Art. 10 - Depositi della salma nel feretro - accertamento di morte.....	8
Art. 11 - Verifica e chiusura dei feretri.....	9
Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	9
a) per inumazione:	9
b) per tumulazione:.....	9
e) cremazione:.....	10
Art. 13 - Fornitura gratuita di feretri	10
Art. 14 - Piastrina di riconoscimento	10
Art. 15 - Esercizio del trasporto funebre.....	10
Trasporti funebri	10
Art. 16 - Trasporti gratuiti e a pagamento.....	11
Art. 17 - Modalità del trasporto	11
Art. 18 - Orario dei trasporti e percorsi consentiti.....	11
Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	12
Art. 20 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	12
Art. 21 - Riti religiosi	12
Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero	12
Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti	12
Art. 24 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio	13
TITOLO IICIMITERICAPPO I	13
Art. 25 - Elenco Cimiteri	13
Art. 26 - Disposizioni generali – vigilanza.....	13
Art. 27 - Reparti speciali nel cimitero.....	13
Art. 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	13
CAPO II.....	14
Art. 29 – Inumazione.....	14

Art. 30 - Cippo - Lapidi	14
Art. 31 – Tumulazione.....	14
Art. 32 - Deposito provvisorio.....	15
CAPO III.....	15
Art. 33 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie.....	15
Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	16
Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.	16
Art. 36 - Raccolta dei resti mortali	16
Art. 37 - Oggetti da recuperare.....	16
Art. 38 - Disponibilità dei materiali - smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali.....	16
Art. 39 - Cremazione.....	17
Cremazione.....	17
Art. 40 - Autorizzazione alla cremazione	18
Art. 41 - Modalità di conservazione delle ceneri	18
A) tumulazione urna contenente le ceneri.....	18
B) inumazione in area cimiteriale	19
C) consegnata al soggetto affidatario.....	19
D) dispersione delle ceneri.....	19
Art. 42 - Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne	20
Art. 43 - Senso comunitario della morte	20
Art. 44 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.....	20
Art. 45 - Registri cimiteriali	20
Art. 46 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.....	20
Art. 47 - Controlli.....	21
Art. 48 – Orario	21
Polizia nei cimiteri.....	21
Art. 49 - Disciplina dell'ingresso.....	22
Art. 50 - Divieti speciali.....	22
Art. 51 - Riti funebri.....	22
Art. 52 - Fiori e piante ornamentali	22
Art. 53- Rimozione materiali ornamentali	23
TITOLO III CONCESSIONI CAPO I	23
Art. 54 Sepulture private nei cimiteri.....	23
Art. 55 Tariffe di concessione	23
Art. 56 Contratti di concessione	23
Art. 57 Spese di manutenzione.....	23
Art. 58 Realizzazione tombe di famiglia.....	23
Art. 59 Concessione di aree.....	23
7. Le concessioni dei terreni per le tombe di famiglia hanno la durata di anni 99	24

Art. 60 Diritto di sepoltura in tombe di famiglia.....	24
Art. 61 Concessioni a tumulazione individuale	24
Art. 62 Diritto di sepoltura nelle sepolture a tumulazione individuale.....	25
Art. 63 Concessione Dei Loculi.....	25
Art. 64 Modalità per l'assegnazione dei Loculi	25
Art. 65 Diritto d'uso dei Loculi.....	25
Art. 66 Concessioni cimiteriali a tempo determinato eccedente i 99 anni.....	25
Art. 67 Concessioni cimiteriali “di fatto”	26
Art. 68 Disposizioni tecniche	26
Art. 68 bis Integrazione alle disposizioni tecniche.....	27
Art. 68 ter Nuove integrazioni alle disposizioni tecniche.....	28
TITOLO IV	28
Lavori privati nei cimiteri – Imprese di Pompe Funebri	28
Capo I	28
Imprese e lavori privati	28
Art. 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	28
Art. 71- Responsabilità	28
Art. 72- Modalità di esecuzione dei lavori.....	29
Art. 73- Orario di lavoro.....	29
Art. 74 - Vigilanza.....	29
CAPO II.....	29
Art. 75 - Funzioni – licenza.....	29
Art. 76 - Divieti	29
TITOLO V.....	30
Capo I Servizio di custodia	30
Capo II Compiti del custode.....	30
Art. 79 – Accoglimento feretro	31
Art. 80 – Inumazione e tumulazione	31
Art. 81 – Vigilanza agenzie funebri	31
Art. 82 – Esumazioni/estumulazioni	31
Art. 83 – Stato di conservazione strutture.....	31
Art. 84 – Lavori ad opera dei privati nei cimiteri	32
Art. 85 – Presenza del custode nei cimiteri	32
Capo III.....	32
Art. 86 – Tenuta atti amministrativi	32
Art. 87 – Apertura e chiusura cimiteri.....	32
Art. 88 - Sostituzione del custode	32
Art. 89 - Controllo e vigilanza sul servizio di custodia.....	32
Art. 90 - Revoca dell’incarico di custode	33

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	33
Art. 91 - Mappa.....	33
Art. 92 - Annotazioni in mappa	33
Art. 93 - Schedario dei defunti.....	33
Art. 94 - Scadenziario delle concessioni	33
Capo II	33
Art. 95 - Cautele	33
Art. 96 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria	34
Art. 97 - Concessioni pregresse.....	34
Art. 98 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	34
Art. 99 - Sanzioni amministrative	34
Art. 100 - Rinvio Dinamico	34
Art. 101 - Tariffe relative al costo delle aree cimiteriali	34

TITOLO I
Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo IX del D.P.R. 3/11/2000 n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, sugli altri adempimenti previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27/7/1934, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 "Ordinamento di polizia mortuaria" e del DPR 254/2003 in materia di smaltimento dei rifiuti, della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", della legge Regione Sardegna n. 4 del 22/02/2012 "Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri". ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
2. I servizi di competenza comunale inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano determinate integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli n. 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e cioè a mezzo di azienda speciale, istituzione, società per azioni o attraverso la costituzione di un consorzio tra più comuni, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o, in caso di concessione, dalle norme e condizioni contenute nell'atto concessorio.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Mansioni dei dipendenti comunali impiegati nel cimitero

1. Salvo quanto previsto dallo specifico titolo V del presente regolamento, la manutenzione, la pulizia, l'ordine e la vigilanza del cimitero competono al personale comunale addetto al servizio di custodia, o alla eventuale ditta aggiudicataria del medesimo servizio, alle dirette dipendenze dell'ufficio tecnico.

A tal proposito il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimento rilasciata, dall'ufficiale dello stato civile, e, in caso di decesso fuori Comune, l'apposita autorizzazione al trasporto.

Inoltre iscrive nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, le inumazioni e le tumulazioni eseguite, le generalità delle persone le cui salme vengono cremate, qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di salme o di ceneri.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

E' consentita la tenuta delle registrazioni di cui al presente comma, con sistemi informatici.

In tal caso i registri vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco e numerato progressivamente. Copia del supporto magnetico verrà consegnata mensilmente all'archivio comunale con indicazione del tracciato record.

2. Il personale di custodia deve inoltre:

a) eseguire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie secondo le disposizioni del Responsabile del servizio competente e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90, n. 285.

b) dare la necessaria assistenza alle operazioni di autopsia ordinate dall'Autorità Giudiziaria;

c) vigilare sulla corretta sepoltura/tumulazione delle salme:

- provvedere all'apertura del loculo assegnato,

- verificare la corretta sistemazione del feretro entro il loculo da parte del personale dell'agenzia incaricata o volontario,

- verificare la corretta chiusura e sigillatura del loculo;

d) svolgere tutte quelle incombenze che gli sono richieste dall'Amministrazione Comunale necessarie per l'esecuzione del presente regolamento e per il regolare funzionamento del Cimitero.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, con applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

5. Il personale addetto al servizio di custodia è sottoposto, alla vaccinazione antitetanica ed alle misure in materia di prevenzione infortuni e degli altri rischi per la salute connessi con la particolare attività lavorativa.

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e relativo trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questi all'obitorio;

d) l'uso delle celle frigorifere comunali ove costituite;

e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 16 comma 1 lettera a) per le salme di persone i cui familiari individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;

f) l'uso della relativa fossa, di norma presso campo comune del cimitero della località di abitazione, per il periodo ordinario di rotazione fissato in dieci anni;

g) gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi per le salme di persone i cui familiari individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;

h) la deposizione delle ossa in ossario comune;

i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, in caso di disinteresse dei familiari e/o degli aventi titolo a seguito della cremazione del defunto;

j) il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 13.

3. Tutti gli altri servizi, incluse le attività di ricerca e di istruttoria, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, nel rispetto della garanzia degli equilibri di bilancio. I relativi atti deliberativi sono allegati al bilancio annuale e pluriennale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lettere "f" del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

Art. 6 - Registri e Atti a disposizione del pubblico

1. In ciascun cimitero e nell'ufficio tecnico comunale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, riportato all'art. 4 comma 1 del presente regolamento.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel palazzo comunale o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura al pubblico (in ogni cimitero);

b) copia del presente regolamento;

c) l'indicazione dei cimiteri o dei campi inumatori comuni ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza inumatoria e/o concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 15 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza inumatoria e/o concessoria;

d) l'indicazione dei cimiteri o manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 15 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza concessoria;

e) l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza: i relativi atti di procedimento sono tenuti a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per sei mesi dopo il perfezionamento dell'atto finale e quindi conservati in archivio cimiteriale;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

3. La pubblicazione degli elenchi di cui alle lettere c), d), ed e) ha valore di notifica agli aventi causa dei provvedimenti di esumazione od esumazione dei resti dei loro congiunti. Tuttavia il responsabile del procedimento amministrativo in corso provvederà comunque ad avvisare gli interessati a norma del successivo art. 38.

CAPO II

Depositi di osservazione, obitori, sale per autopsie, ossario comune

Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitori

1. L'Unità Sanitaria Locale competente individua i depositi di osservazione e gli obitori nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative.

Art. 8 - Sala per autopsie

1. Il Comune potrà dotarsi di una sala per autopsie con i requisiti e le caratteristiche igienico-sanitarie previsti dall'art. 66 del D.P.R. n. 285/1990, da ubicarsi presso il cimitero di Senis.

Art. 9 - Ossario comune

1. Ogni cimitero ha un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o dalle esumazioni quando si trovino in condizione di completa mineralizzazione, e che non siano richiesti dai famigliari per deporli in cellette o colombari.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO III

Feretri – Accertamento di morte

Art. 10 - Depositi della salma nel feretro - accertamento di morte

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993 n. 578 avente ad oggetto: - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte - e del relativo Decreto del Ministero della sanità n. 582 del 22.08.1994 avente ad oggetto: Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte -, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 02.12.1975 n. 644 e successive modificazioni e integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la legge 29.12.1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994.

Art. 11 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni contenute nell'articolo successivo nonché la verifica dell'identità del cadavere è fatta dal personale a ciò delegato dall'A.S.L. il quale rilascerà apposito certificato al personale incaricato del trasporto.

A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo sul feretro.

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 74 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondente entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D. P.R. 10.09.1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera "b" precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera "a" per trasporti interni al Comune di decesso;

- la cassa deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera "d", laddove il trasporto si esegue entro i 100 km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b", in ogni altro caso.

2. I trasporti di salma di persone morte per malattie infettive-diffusive vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b" precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o suo delegato, l'adozione delle misure necessarie in caso di nuova tumulazione o inumazione.

4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, l'inumazione è subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nei feretri di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

8. Il Sindaco nella qualità di autorità sanitaria locale e di ufficiale di stato civile, o un suo delegato, rilascerà l'autorizzazione al seppellimento, cremazione o trasporto del feretro previo accertamento dell'identità del cadavere e della conformità delle casse utilizzate alle caratteristiche suindicate, a norma dell'art. 11.

Art. 13 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 12 comma 1 lett. "a" e lettera "e" per salme di persone bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Per "familiari" si intendono: il coniuge, i parenti più prossimi individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 14 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persone sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare) di piombo (negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV Trasporti funebri

Art. 15 - Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge, alle quali i familiari del defunto potranno liberamente rivolgersi.

2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese, indipendentemente dove abbiano la sede, sono tenute all'osservanza del presente regolamento, e delle norme previste dal D.P.R. 285/1990.

3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, e deve essere appositamente autorizzato dall'ufficio di stato civile comunale.

Art. 16 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti: il trasporto nel medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 13, la sosta lungo il percorso, la destinazione a sepoltura privata;

b) gratuiti ed in modo decoroso, per le salme di persone i cui familiari individuati ai sensi l'art.74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

2. Il trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questi all'obitorio, è a carico del Comune.

Art. 17 - Modalità del trasporto

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U.L.P.S., comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di conservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa e al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.

4. In ogni caso il responsabile dell'ufficio competente prenderà accordi con il comando di polizia municipale o forze dell'ordine per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

5. Il trasporto di cadavere dalla propria abitazione o da altro luogo ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

6. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 5.

Art. 18 - Orario dei trasporti e percorsi consentiti

1. I trasporti funebri, l'accompagnamento del feretro in chiesa e da questa al cimitero devono seguire il percorso più breve e devono essere effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con apposita ordinanza del Sindaco.

Il responsabile del servizio competente, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Sindaco, emanerà disposizioni particolari circa l'orario, l'itinerario del trasporto o corteo funebre, eventuali soste a scopo commemorativo e di concedere, a richiesta dei famigliari, il trasporto a braccia dei parenti.

2. Il responsabile dell'ufficio competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco o del suo delegato, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

4. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

5. I carri per i trasporti funebri devono essere dichiarati idonei dalle Unità Sanitari Locali competenti, le quali hanno l'obbligo di controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

L'attestazione di idoneità deve risultare da un apposito registro conservato sui carri in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

6. L'autista ed i necrofori, durante i servizi funerari, dovranno indossare un abito scuro e mantenere un contegno dignitoso e consono alla cerimonia funebre.

Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alla prescrizioni di cui all'art. 13 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90.
2. Il trasporto di salma al cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati o loro delegati.
3. La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o cremazione, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune al quale la salma deve essere trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci di Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, c. 1 e c. 2 del D.P.R. n. 285/90.
6. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
7. Chi riceve il feretro, accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice originale, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dell'ufficio competente.
Se il trasporto avviene per ferrovie, su nave o per aereo, i documenti indicati al comma 2 devono restare in consegna al vettore.
8. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 20 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte di malattie infettive-diffusive il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L., prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto al corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e Sanità Pubblica dell'Azienda regionale A.S.L. competente non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 21 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario per l'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salma per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 1.07.1937, N. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o un suo delegato

2. Se il trasporto è da e per l'estero, il Sindaco si sostituisce all'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore di mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44.

Art. 24 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2. L'idoneità delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio, trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio competente.

TITOLO II CIMITERI CAPO I Cimiteri

Art. 25 - Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934, N. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero situato nella seguente località:
1 - Senis

Art. 26 - Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.90, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione di cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con il personale di custodia, o, in caso di necessità, con le altre forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. competente per territorio, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 27 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati in reparti speciali del cimitero o in sepolture private, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere la cremazione.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali e le ceneri, di persone decedute:
 - nel territorio del Comune di Senis;
 - ovunque e che avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune di Senis;
 - ovunque e che avevano avuto, almeno per un decennio in vita, la residenza nel Comune di Senis;

- ovunque, nativi di Senis, che abbiano espresso in vita la volontà di essere seppelliti nel Comune di Senis;
 - native o residenti nel comune di Senis durante il quinquennio antecedente alla data di decesso;
 - che avevano il coniuge o un unico e solo familiare in vita, ascendente o discendente diretto entro il secondo grado o collaterali, residente nel Comune di Senis;
 - il cui coniuge o l'unico e solo familiare in vita, ascendente o discendente diretto entro il secondo grado o collaterali, abbia preso la residenza nel Comune di Senis successivamente al decesso;
 - native ma residenti in altro Comune con cambio di residenza avvenuto contestualmente al ricovero in casa di cura a lunga degenza o di riposo;
 - residenti all'estero ma iscritte in vita all'Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Senis e coniugi ancorché non iscritti A.I.R.E.;
 - deceduti e residenti in altro comune ma aventi il coniuge, l'ascendente o il discendente in linea retta in primo grado inumato o tumulato nel cimitero di Senis;
 - feti o nati morti di madre residente nel Comune di Senis;
 - coloro i quali, pur non rientrando nella casistica di cui sopra (qualora ci sia ampia disponibilità di sepolture), avevano conservato in vita stretti e comprovabili legami affettivi, familiari e sociali con Senis;
2. I resti mortali e le ceneri di persone che abbiano espresso in vita la volontà di essere sepolte nel cimitero del Comune di Senis sono ricevuti e seppelliti indipendentemente dalla residenza e dal luogo della nascita e della morte. Tale volontà deve essere comunicata, sotto forma di dichiarazione personale, al Responsabile del servizio cimiteriale, dal coniuge o da un familiare in vita, ascendente o discendente diretto entro il secondo grado o collaterali, comunque residenti nel Comune di Senis.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti o le ceneri di:
- a) persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia, od aventi diritto al seppellimento in tali sepolture private, ai sensi del presente Regolamento;
4. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno il diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II

Inumazione e tumulazione

Art. 29 – Inumazione

1. Per inumazioni si intendono le sepolture nella nuda terra.
2. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore effettuate in aree in concessione.

Art. 30 - Cippo - Lapidi

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere installata, unitamente al cippo, un manufatto con lapide da realizzare a spese del privato secondo le caratteristiche edificatorie successivamente indicate

Art. 31 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove ci sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- lunghezza m. 2,25
- altezza m. 0,70
- larghezza m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

4. Per quanto attiene alla modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 32 - Deposito provvisorio

1. A richiesta della famiglia dei defunti o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo il pagamento del canone stabilito in apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'ufficio competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di anno sono computate come anno intero.

4. Il pagamento del canone deve essere effettuato anticipatamente.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita parimenti la tumulazione provvisoria presso sepolture private, previo assenso del titolare della concessione. Nessun canone di utilizzo potrà essere richiesto dal concessionario per tale servizio. Il Comune esigerà comunque il canone indicato in tariffa.

7. Con le stesse modalità indicate nei commi precedenti è consentita la tumulazione provvisoria di cellette ossario e di urne cinerarie.

CAPO III

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 33 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è fissato in dieci anni, quello di estumulazione è stabilito alla scadenza della concessione o, nel caso di concessione di durata superiore ad anni 20, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal tempo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

2. Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune. A richiesta degli aventi diritto possono essere a loro spese cremate o destinate a sepoltura privata.

3. Se allo scadere del periodo prescritto il cadavere esumato o estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso può essere cremato. Nel caso di dissenso dei familiari alla cremazione esso viene a loro spese nuovamente inumato/tumulato per un periodo fissato con ordinanza dal Sindaco non inferiore a 5 anni, o 2 anni se con uso di prodotti biodegradanti.

L'eventuale corrispettivo concessorio è commisurato al tempo di reinumazione/ritumulazione.

4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile effettuarle dal mese di ottobre al mese di aprile.

5. E' compito dei seppellitori segnalare al responsabile dell'ufficio competente situazioni in cui il cadavere non è completamente mineralizzato al momento dell'esumazione o estumulazione.
6. Le operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie sono regolate dal Sindaco, e non potranno svolgersi nel periodo dal 25 ottobre al 10 novembre di ogni anno.

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura. Le esumazioni e le estumulazioni di salme possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, prima che siano trascorsi rispettivamente 10 anni o 20 anni dall'originaria inumazione/tumulazione per ordine dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Per tali operazioni è dovuto un corrispettivo quale tariffa di estumulazione/esumazione straordinaria stabilito dalla Giunta Comunale.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/90, e, nei casi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, dopo due anni dalla morte e previo assenso del Responsabile sanitario.

Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

1. Di norma, il responsabile del servizio competente cura la stesura di un elenco delle salme interessate alle operazioni di esumazione o estumulazione nel corso del periodo indicato nell'art. 34.

Tale elenco verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune e all'albo cimiteriale di ogni cimitero. La pubblicazione di detto elenco ha valore di notifica agli interessati dei provvedimenti di esumazione o estumulazione.

2. L'inizio delle operazioni è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. E' necessario in ogni caso avvertire i familiari del defunto, in quanto reperibili, della data e dell'ora dell'esumazione o estumulazione.

Art. 36 - Raccolta dei resti mortali

1. Se entro la data prevista per le esumazioni o estumulazioni non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di collocazione dei resti mortali in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, questi ultimi saranno collocati in ossario comune, o destinati alla cremazione a scelta del Responsabile dei servizi cimiteriali.

2. Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento delle tariffe e canoni stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 37 - Oggetti da recuperare

1. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.

2. Qualora nel corso delle esumazioni od estumulazioni si rinvenissero oggetti di valore preziosi o ricordi personali, questi devono essere consegnati, previa disinfezione, al responsabile del procedimento "oggetti rivenuti", che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

In caso di reclamo, gli oggetti vengono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio.

Art. 38 - Disponibilità dei materiali - smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti disporne. Essi sono depositati provvisoriamente, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune: all'interno del cimitero, nei Musei civici, o in altro luogo ritenuto idoneo dalla Giunta Comunale.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a cittadini in precarie condizioni economiche, che ne

facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

2. Su richiesta degli aventi diritto può essere autorizzato il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed affini entro il quarto grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Gli aventi diritto possono, previa autorizzazione comunale, essere autorizzati a cedere materiali e di opere di loro proprietà in favore di sepoltura di terzi.

4. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. I rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia

CAPO IV

Cremazione

Art. 39 - Cremazione

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale di Comuni dotati di forno crematoio

La cremazione delle salme è un servizio a carico del richiedente, come previsto dal decreto del Ministero dell'interno del 01/07/2002 secondo le tariffe fissate dalle amministrazioni comunali dotate di forno crematorio. Le disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione e dispersione delle ceneri, sono disciplinate dalla legge n. 130 del 30.03.2001 e dalla Legge Regionale 22 febbraio 2012, n.4 "Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie."

Art. 40 - Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere, dei resti mortali, di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e deve essere sempre autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà testamentaria espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

1) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

3) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Qualora il comune dove è avvenuto il decesso sia diverso dal comune di residenza gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile di uno o dell'altro comune. Nel caso di dichiarazione rilasciata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del defunto, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile, del comune dove è avvenuto il decesso, della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 41 - Modalità di conservazione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia, in loculi o in cellette all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) inumate in area cimiteriale;
- c) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato;
- d) disperse.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai famigliari.

A) tumulazione urna contenente le ceneri

La tumulazione è effettuata in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 25 anni o frazioni

annuali fino alla concorrenza di tale periodo. La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessori o residuo.

B) inumazione in area cimiteriale

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal comune, previo pagamento della relativa tariffa.

C) consegnata al soggetto affidatario

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.

Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie nel caso di cadaveri portatori di nuclidi radioattivi;

D) dispersione delle ceneri

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
- b) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da natanti, o manufatti;
- c) in aree private previa autorizzazione comunale. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo

Art. 42 - Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

Art. 43 - Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, per volontà del defunto, è ammessa la possibilità di sistemazione, in sepoltura già utilizzata per un congiunto del defunto medesimo, di apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna.

Art. 44 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo contenente tutti i dati richiesti. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile o altro incaricato, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Per ogni cremazione l'ufficiale di stato civile o altro dipendente incaricato costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione.

Art. 45 - Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

1. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
2. il luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 46 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri. Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

Art. 47 - Controlli

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente capo, e l'accertamento delle relative violazioni, gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi altro organo di polizia, possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. La Giunta Comunale disciplina con proprio provvedimento l'estensione e la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari di urne.
3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO V **Polizia nei cimiteri**

Art. 48 – Orario

1. L'orario di apertura e chiusura del cimitero al pubblico è fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 49 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.
3. E' ammessa la circolazione di veicoli privati esclusivamente per il trasporto di materiali. Tali veicoli, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali, ecc. , e possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.
E' altresì consentito l'ingresso di veicoli per il trasporto di persone non deambulanti.

Art. 50 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) fumare, tenere un comportamento chiacchieroso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori ;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare le aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richieste dei concessionari;
 - m) turbare in qualsiasi modo il regolare svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio competente;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) eseguire la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per quei lavori che l'ufficio tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zone immediatamente adiacenti al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente, e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 51 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Art. 52 - Fiori e piante ornamentali

1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, sino all'altezza di m. 1, avendo però cura che non invadano le tombe vicine e che non costituiscano intralcio alla circolazione dei visitatori.

2. E' vietato l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia provvederà a tagliarli o sradicarli.

Art. 53- Rimozione materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed altri accessori, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o posizionate in modo da intralciare le attività manutentive e di pulizia.
2. Il responsabile dell'ufficio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. E' parimenti disposta la rimozione d'ufficio di vasi od altri oggetti accessori alle tombe che intralcino od ostacolino il passaggio dei visitatori o le ordinarie attività di pulizia.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi 1, 2 e 3 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.
6. Gli accessori cimiteriali di completamento per le sepolture private di salme o resti mortali o di ceneri sono a carico del concessionario, il quale nell'acquisto degli stessi dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dal Comune per le caratteristiche tecniche dei manufatti.

TITOLO III CONCESSIONI CAPO I

Tipologia e manutenzione delle sepolture

Art. 54 Sepolture private nei cimiteri

1. Il Comune pone a disposizione dei privati:
 - a) aree per la costruzione di tombe di famiglia
 - b) tombe o loculi individuali;

Art. 55 Tariffe di concessione

1. Le tariffe di concessione relative alle diverse tipologie di sepoltura di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 56 Contratti di concessione

1. Le concessioni cimiteriali dei loculi ed aree devono risultare da regolare contratto scritto, steso nelle forme previste dalle leggi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto medesimo e a spese del concessionario

Art. 57 Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione ordinaria delle sepolture date in concessione sono, in solido, a carico dei privati concessionari.
2. Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico, in quota parte, del Comune e dei privati concessionari.

Art. 58 Realizzazione tombe di famiglia

1. L'individuazione delle aree da dare in concessione per la costruzione di tombe di famiglia o da destinare a Ministri di culto, religiosi e religiose di ogni confessione è deliberata della Giunta Comunale.
2. Le costruzioni potranno essere eseguite direttamente dai privati.
3. le modalità per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di tombe di famiglia sono contenute nel successivo art. 74

Art. 59 Concessione di aree

1. Le aree per la costruzione di tombe di famiglia possono essere concesse:
 - 1) ad una o più persone per sé e le loro famiglie;

- 2) ad enti, associazioni, fondazioni.
2. Non può essere fatta concessione di aree a persone o ad enti, associazioni e fondazioni che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione.
3. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
4. Nel caso di rinuncia o di abbandono, di qualche singolo o di qualche famiglia, a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo e/o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
5. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
6. Nel caso di presenza di opere murarie costruite nel soprasuolo e/o sottosuolo è data facoltà al nuovo concessionario dell'area, di avere in concessione anche l'opera muraria, dietro pagamento di un corrispettivo da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di apposita perizia di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 7. Le concessioni dei terreni per le tombe di famiglia hanno la durata di anni 99**
8. Scaduto tale periodo gli interessati potranno chiederne la conferma, e ciò purchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curarne la manutenzione.
9. La mancanza di tale domanda costituirà legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.
10. All'uopo dovrà adottarsi regolare Deliberazione della Giunta Comunale e dovranno affiggersi avvisi murali per renderla di pubblica ragione.
11. Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa per le concessioni di terreno in vigore al momento della scadenza.

Art. 60 Diritto di sepoltura in tombe di famiglia

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Gli aventi diritto alla sepoltura nei sepolcri di cui al comma precedente sono:
 - a) gli ascendenti e i discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle;
 - c) il coniuge
 - d) gli affini entro il 4° grado.
3. Può essere altresì consentita, su precisa volontà del concessionario, espressa per iscritto in qualsiasi forma, la tumulazione di persone che risultino essere state con loro conviventi o comunque legati da rapporti affettivi.
4. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a enti, associazioni e fondazioni è riservato alle persone contemplate dai rispettivi ordinamenti, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 61 Concessioni a tumulazione individuale

- 1. Il diritto di concessione per sepolture a tumulazione individuale può essere rilasciato per 49 anni decorrenti dalla data dell'atto di concessione.**
2. Alla scadenza, il concessionario o un suo erede legittimo potrà avvalersi delle seguenti facoltà:
 - a) richiedere il rinnovo della concessione per un ulteriore periodo di 20 anni, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza;
 - b) richiedere un prolungamento della concessione limitatamente al periodo necessario affinché per la salma tumulata sia compiuto il termine minimo previsto per le estumulazioni ordinarie, dietro pagamento di un canone annuale, il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Nel caso in cui, alla scadenza della concessione, il concessionario o un suo erede legittimo, non intenda avvalersi delle facoltà di cui al comma precedente il Comune:
 - a) nel caso la sepoltura non risulti occupata rientrerà immediatamente nella piena disponibilità della amministrazione comunale e potrà disporre in ordine ad una sua nuova concessione;
 - b) nel caso in cui la sepoltura risulti occupata da salma per la quale sia già compiuto il termine minimo previsto per le estumulazioni ordinarie provvederà alla riduzione della salma e alla collocazione dei resti mortali nell'ossario comune, assumendosene l'onere economico;
 - c) nel caso in cui la sepoltura risulti occupata da salma per la quale non sia già compiuto il termine minimo

previsto per le estumulazioni ordinarie provvederà alla rimozione della salma e alla sua successiva inumazione in campo comune, assumendosene l'onere economico.

4. Il cambio di intestazione sarà senza spese per il nuovo intestatario e dovrà risultare da apposito atto del Responsabile del Servizio, sottoscritto per l'accettazione dal nuovo intestatario.

5. Il cambio di intestazione non apporterà modifiche né alla durata né alla scadenza della concessione originaria.

Art. 62 Diritto di sepoltura nelle sepolture a tumulazione individuale

1. Il diritto di sepoltura nelle sepolture a tumulazione individuale è circoscritto alla sola persona per la quale venne rilasciata la concessione e perciò non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

2. A tale scopo l'atto di concessione deve contenere l'esatta indicazione dell'avente diritto alla sepoltura, ancorché l'atto stesso sia rilasciato a persona diversa.

3. In caso di decesso improvviso di un congiunto e comunque alle persone indicate nel 2° e 3° comma del precedente art. 61 il concessionario potrà richiedere, in deroga a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, di estendere a questi il diritto di sepoltura.

4. Nel caso previsto dal comma precedente, si applicano ove compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 61

Art. 63 Concessione Dei Loculi

1. La concessione dei loculi per la sepoltura privata viene fatta solo a decesso avvenuto della persona per cui si richiede il loculo, o a persone viventi, con priorità per le richieste avanzate dal coniuge o convivente superstite.

2. Non si dà luogo a nuove concessioni in vita quando la disponibilità dei posti scende al di sotto dei seguenti limiti:

a) n. 10 loculi;

Art. 64 Modalità per l'assegnazione dei Loculi

1. I loculi verranno concessi secondo una progressione numerica, senza soluzione di continuità.

2. Si inizierà dalle due file inferiori fino a giungere al loro completamento.

3. Le file superiori saranno aperte solo quando le file inferiori saranno esaurite, escluso il caso di acquisto di due loculi quando sia rimasto libero un solo loculo.

4. L'ordine da seguire sarà da destra verso sinistra.

5. E' ammesso, in occasione dell'acquisto di due loculi, la concessione del loculo immediatamente superiore o inferiore, qualora, a causa del numero dei loculi della fila o per la posizione finale del loculo libero, non sia possibile concedere due loculi in fila.

6. Si dovrà comunque operare al fine di completare le file aperte non esaurite.

7. In caso di decesso più o meno contemporaneo di più persone, l'obbligo dell'ordine di assegnazione dei loculi sarà applicato in base all'ordine cronologico dei decessi .

Art. 65 Diritto d'uso dei Loculi

1. Il diritto d'uso dei loculi è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione.

2. In casi eccezionali potrà essere consentita dal Sindaco la tumulazione di stretti congiunti della persona per la quale era stato acquistato il loculo, purché questi siano il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle o conviventi. La richiesta di tumulazione dovrà essere fatta dalla persona per la quale il loculo era stato acquistato o dagli eredi di questa i quali dovranno dimostrare di averne tumulato la salma in altro posto.

3. La concessione si estingue ed il loculo tornerà nella piena disponibilità del Comune qualora, essendo trascorso un anno dalla morte della persona per la quale era stata fatta la concessione, non sia stato occupato con la salma di detta persona .

4. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima della utilizzazione della concessione medesima.

5. In caso di traslazione di salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero o nel caso di trasferimento ad altri cimiteri, o nel caso di trasferimento da un loculo ad una tomba, i loculi che rimangono liberi torneranno in piena disponibilità del Comune, con diritto ad un rimborso di una somma pari a $1/(2*30)$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Art. 66 Concessioni cimiteriali a tempo determinato eccedente i 99 anni

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza

del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. La norma prevista al comma precedente si applica nel caso in cui si verifichi una grave situazione di carattere igienico-sanitario e/o nel caso in cui, per estinzione della famiglia o per disinteresse degli eredi del concessionario originario non venga provveduto alla richiesta di nuova concessione come previsto al precedente articolo

Art. 67 Concessioni cimiteriali "di fatto"

1. Al privato cittadino che non risulti in possesso di regolare titolo documentale per le concessioni cimiteriali presumibilmente rilasciate con durata perpetua, anteriormente al 10.2.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, verrà riconosciuto il diritto d'uso della sepoltura medesima, secondo il principio "dell'uso di fatto", in quanto assimilabile alla fattispecie prevista dall'art. 1021 del Codice Civile, accertato il suo comportamento costante nel tempo di interesse alla manutenzione decorosa della tomba.

2. La prova della qualità di "concessionario di fatto" compete al privato cittadino e dovrà consistere nella dimostrazione di essere sempre stato interessato al mantenimento decoroso della sepoltura, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Tale prova, potrà essere sia documentale che testimoniale e dovrà comunque risultare da apposita autocertificazione da prodursi ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

4. I casi di cui al primo comma saranno regolamentati come segue:

a) la concessione si intende rilasciata, senza spese, nei confronti del "concessionario di fatto" di cui al 2° comma;

b) il diritto d'uso avrà termine al compimento del 99° anno dalla data dell'atto ricognitivo.

5. All'atto ricognitivo verrà riconosciuta valenza di concessione, nelle forme e con le modalità previste dalle lettere a) e b) del secondo comma del presente articolo.

Art. 68 Disposizioni tecniche

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi degli ossari e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

2. E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

3. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Comune.

4. Per le costruzioni delle cappelle o delle tombe sotterranee anche ad un loculo od a più loculi sovrapposti, gli interessati devono presentare regolare domanda al Comune corredata dai progetti esecutivi in pianta ed in sezione, con l'indicazione del materiale da usare e delle iscrizioni da scolpirsi o da applicarsi e dei disegni e dei prospetti e dei particolari ornamentali delle cappelle.

5. Tali progetti devono sempre essere approvati dal Comune, e sentita la commissione edilizia, se presente, come prescritto dall'art. 94 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990).

6. Tutte le tombe a tumulazione devono essere realizzate rispettando le norme costruttive prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 ed inoltre nel caso di sovrapposizione dovrà essere garantita l'ispezione frontale senza dover accedere a quelle sottostanti.

7. Per le tombe di famiglia e per quelle monumentali potranno essere introdotte con apposita delibera consiliare ulteriori prescrizioni tecniche.

8. Per ogni singola area in cui è suddiviso il cimitero secondo l'allegato D (planimetria zonizzazione cimitero) dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

AREA "A" - AREA INUMAZIONI DA UN POSTO

Tali aree prevedono l'inumazione di un feretro. Il tombino esterno dovrà avere dimensioni pari a metri 1,00x2,50, ed altezza fuori terra compresa tra i 20 ed i 30 cm (compreso il rivestimento). Il rivestimento del tombino dovrà essere effettuato in marmo e/o granito e/o pietra lavorata e rifinita. Nell'altezza massima dei tombini non rientrano vasi, croci e/o abbellimenti a condizione che siano approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'altezza massima fuori terra del tutto non dovrà essere superiore a metri 1,00.

AREA "B" - AREA INUMAZIONI DA DUE POSTI

Tali aree prevedono l'inumazione di due feretri. In tali aree i tombini dovranno essere formati da loculi nel rispetto delle norme vigenti. Il tombino esterno dovrà avere dimensioni pari a metri 2,00x2,50, ed altezza fuori terra compresa tra i 20 ed i 30 cm (compreso il rivestimento). Il rivestimento del tombino dovrà essere effettuato in marmo e/o granito e/o pietra lavorata e rifinita. Nell'altezza massima dei tombini non rientrano vasi, croci e/o abbellimenti a condizione che siano approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'altezza massima fuori terra del

tutto non dovrà essere superiore a metri 1,00.

AREA "C" - AREA TOMBE DI FAMIGLIA DA TRE A OTTO POSTI

Tali aree prevedono l'inumazione da un minimo di tre ad un massimo di otto feretri. In tali aree le tombe di famiglia dovranno avere dimensioni massime di occupazione pari a quella della planimetria allegata ed altezza fuori terra non superiore a metri 3 nel punto più basso e a metri 3,50 nel punto più alto. I loculi dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti. La tomba di famiglia dovrà essere regolarmente rifinita nei vari particolari. Esternamente potranno essere previste una o più lapidi solo nella parete dell'ingresso. La parete dell'ingresso dovrà essere quella a sud.

AREA "D" - AREA INUMAZIONE FANCIULLI

Tali aree prevedono l'inumazione di un solo feretro. Il tombino esterno dovrà avere dimensioni pari a metri 1,00x1,50, ed altezza fuori terra compresa tra i 20 ed i 30 cm (compreso il rivestimento). Il rivestimento del tombino dovrà essere effettuato in marmo e/o granito e/o pietra lavorata e rifinita. Nell'altezza massima dei tombini non rientrano vasi, croci e/o abbellimenti a condizione che siano approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'altezza massima fuori terra del tutto non dovrà essere superiore a metri 1,00. Sono ammesse inumazioni di bambini di età inferiore a dieci anni.

AREA "E" - AREA LOCULI

Nelle zone dei loculi prefabbricati i titolari della concessione non possono sostituire le lastre fornite con lastre di materiale diverso rispetto a quello consegnato e/o a quello previsto nell'art.25. Il titolare potrà solo aggiungere vasi, abbellimenti e scritte.

AREA "F" - AREA COLOMBARI

Nelle zone dei colombari prefabbricati i titolari della concessione non possono sostituire le lastre fornite con lastre di materiale diverso rispetto a quello consegnato. Il titolare potrà solo aggiungere vasi, abbellimenti e scritte. Nel caso le lastre non siano previste si ritiene vincolato al tipo di lastra utilizzato nei loculi.

9. La concessione all'edificazione dei manufatti sarà soggetta a presentazione di apposita richiesta (in bollo) all'Ufficio Tecnico Comunale. Alla richiesta di edificazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- ✓ Elaborati grafici (4 copie)
- ✓ Relazione tecnica dettagliata su tutti i materiali che si intendono utilizzare

Il progetto sarà soggetto a parere preventivo e vincolante dell'ASL competente per territorio da richiedersi a cura e spese del richiedente la concessione edilizia. Il richiedente dovrà, prima del rilascio dell'approvazione della pratica e del successivo rilascio della concessione presentare l'autorizzazione all'utilizzo dell'area ed il numero di area che le è stato assegnato. Per le sole tombe di famiglia è previsto, dietro apposita richiesta, l'accorpamento di massimo due lotti. In questo caso il volume edificabile viene concentrato al centro delle due aree ed il numero massimo di loculi interni sarà pari a 16. il richiedente dovrà presentare progetto esecutivo e perciò il numero dei posti richiesti non potrà essere modificato in futuro.

Nelle varie aree possono comunque essere sepolti i resti di defunti già inseriti in colombari o comunque inseribili. In questo caso non rientrano nel numero massimo dei feretri previsti nelle rispettive aree.

10. Per ogni concessione di inumazione o tumulazione dovrà essere stipulata l'apposita convenzione. La stessa dovrà essere redatta in duplice esemplare in bollo. Entrambe le copie restano depositate negli archivi comunali. All'utente potrà essere consegnata una copia fotostatica o, su sua richiesta, un ulteriore esemplare in bollo.

I modelli da utilizzare sono allegati al presente Regolamento:

ALLEGATO A: Convenzione per concessione loculi cimiteriali

ALLEGATO B: Convenzione per concessione aree

ALLEGATO C: Richiesta concessione area cimiteriale/loculo

Art. 68 bis Integrazione alle disposizioni tecniche

Ad integrazione delle aree in cui suddiviso il cimitero secondo l'allegato D (planimetria zonizzazione cimitero) viene prevista un'ulteriore area "G" individuata secondo quanto riportato nell'Allegato D1 (Integrazione alla planimetria zonizzazione cimitero). Per tale area dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

AREA "G" - AREA DI INUMAZIONE MISTE DA 2POSTI +1 POSTO:

Tali aree prevedono l'inumazione mista alternando aree a due posti con area a un posto per la sepoltura di due

feretri più uno. È un'area destinata a coloro che manifestano la volontà di essere sepolti affianco ai loro cari. Il tombino esterno a due posti dovrà avere dimensioni pari a metri 2,00x2,50 ed altezza fuori terra compresa tra i 40 ed i 60 cm (compreso il rivestimento). Il tombino esterno ad un posto dovrà avere dimensioni pari a metri 1,00x2,50 ed altezza fuori terra compresa tra i 40 ed i 60 cm (compreso il rivestimento). Il rivestimento di entrambe le tipologie dovrà essere effettuato in marmo e/o granito e/o pietra lavorata e rifinita. Nell'altezza massima dei tombini non rientrano vasi, croci e/o abbellimenti a condizione che siano approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'altezza massima fuori terra del tutto non dovrà essere superiore a metri 1,30.

Le tariffe relative di costo delle aree cimiteriali sono quelle riportate per le aree inumazione a un posto e per le aree di inumazione a due posti di cui all'art.101 del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteri Comunali approvato con delibera C.C. n. 5 del 30.03.2016.

Per i dettagli costruttivi dei tombini descritti nel presente articolo si rimanda all'Allegato D2 (Particolari costruttivi tombini Area "G").

Art. 68 ter - Nuove integrazioni alle disposizioni tecniche

"Area H" (ex "INGOMBRO TOMBE ESISTENTI")

Tale area prevede la possibilità di sopraelevazione delle tombe esistenti, nel rispetto delle norme vigenti, fino ad un'altezza massima fuori terra di 100 cm. (compreso il rivestimento); Il rivestimento del tombino dovrà essere effettuato in marmo e/o granito e/o pietra lavorata e rifinita. La concessione all'edificazione in sopraelevazione dei manufatti sarà soggetta a presentazione di apposita SCIA tramite sportello SUAPE.

Nell'altezza massima dei tombini non rientrano vasi, croci e/o abbellimenti a condizione che siano approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'altezza massima fuori terra del tutto non dovrà essere superiore a metri 1,50.

TITOLO IV

Lavori privati nei cimiteri – Imprese di Pompe Funebri

Capo I

Imprese e lavori privati

Art. 69 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, previa autorizzazione dell'ufficio competente.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio competente, su conforme parere del Responsabile sanitario dell'A.S.L. competente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenendo presente il tipo di sepoltura e la superficie concessa.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale e le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, sono autorizzate dal responsabile del servizio competente.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni di cui sopra devono contenere le prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 71- Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni

recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. E' in facoltà del responsabile del servizio tecnico chiedere il versamento di una somma, non inferiore al 5% del valore della costruzione, a titolo di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 72- Modalità di esecuzione dei lavori

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi competenti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. La circolazione dei veicoli delle imprese è consentita nei percorsi e secondo gli orari stabiliti dal responsabile del servizio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
5. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
7. Salvo diversa indicazione del Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti per consentire il libero accesso dei visitatori.

Art. 73- Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio competente.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

Art. 74 - Vigilanza

1. Il responsabile del servizio competente vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati ed alle autorizzazioni rilasciate. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale previsto dall'art. 72

CAPO II

Imprese di pompe funebri

Art. 75 - Funzioni – licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni;
 - e) provvedere con il proprio personale all'inserimento del feretro nel loculo.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del t.u. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 76 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA SUI CIMITERI COMUNALI

Capo I

Servizio di custodia

Art. 77 – Servizio di custodia

1. Il servizio di custodia del cimitero comunale di Senis, viene prestato da un dipendente del Comune di Senis di idonea categoria e profilo professionale.
2. Tale servizio potrà essere svolto anche da un'impresa privata attraverso apposito contratto di gestione del servizio.
3. Al custode del cimitero comunale di Senis in ogni caso, oltre al suddetto compito, compete la vigilanza sul cimitero stesso; inoltre, è responsabile dei servizi mortuari che si svolgono nel predetto cimitero comunale.
4. Il custode del cimitero è tenuto all'osservanza di tutto quanto prescritto dal presente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, delle norme legislative in materia, delle disposizioni speciali dettate direttamente dal proprio responsabile, nonché dal Responsabile del Servizio della A.S.L. competente per territorio.

Capo II

Compiti del custode

Art. 78 – Mansioni del custode

1. Il custode, oltre alle mansioni già descritte al precedente art. 1, ha il compito della tenuta di un registro, in doppio esemplare nel quale iscrive di volta in volta:
 - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, paternità, età, luogo di nascita e di decesso del defunto, secondo quanto riportato dal permesso di seppellimento, ed inoltre la data, e l'ora dell'inumazione, il numero del permesso di seppellimento ed il numero del cippo posto a riconoscimento sopra la fossa.
 - b) Le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate in loculi o tombe private con l'indicazione precisa del tombale dove sono stati deposti.
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone le cui salme sono state cremate con l'indicazione precisa del luogo di deposito delle ceneri secondo da quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
 - d) Ogni variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasferimento di salme, riduzione in resti ed altro.
 - e) Le generalità nelle modalità sopra riportate e comunque secondo quanto desumibile dal permesso di seppellimento di resti mortali provenienti da altri cimiteri indicando precisamente il luogo dove vengono deposti.
2. Tali registri vanno conservati con cura e diligenza presso ciascun cimitero e presentati ad ogni richiesta dell'autorità comunali e/o governative che ne facciano richiesta formalmente e ufficialmente al custode. Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, alla fine di ogni anno solare, presso l'ufficio del proprio responsabile per essere conservato definitivamente negli archivi comunali, mentre l'altro esemplare continuerà ad essere conservato nel cimitero a cura del custode per ogni evenienza.
3. Il custode ha, inoltre, il compito della tenuta di un registro di carico e scarico, uno per ogni cimitero, dei rifiuti derivanti da attività di esumazione, estumulazione o altro.
4. Il custode cura, in particolare, la pulizia e manutenzione del cimitero e vigila sui servizi che in essi si svolgono, provvedendo direttamente o in collaborazione con le imprese incaricate e/o degli eventuali operai comunali.
5. Altresì, il custode deve:
 - regolare l'apertura al pubblico dei cimiteri secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, assicurandosi che durante il restante tempo, i cancelli siano chiusi e conservandone le chiavi;
 - sorvegliare, durante gli orari di apertura al pubblico, che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti del presente Regolamento comunale, vietando che si introducano cani, anche se tenuti al guinzaglio, evitando che siano manomesse e danneggiate cose di pertinenza delle tombe nonché le aiuole, siepi ed alberi; i visitatori potranno accedere in bicicletta o con altri veicoli solo previa autorizzazione comunale, evitando di arrecare disturbo e comunque sempre a passo d'uomo;
 - sorvegliare che gli esecutori dei lavori murari, debitamente autorizzati, non rechino danno con i mezzi di

trasporto o con la occupazione di suolo con materiale da costruzione;

- effettuare l'ordinaria pulizia del piazzale di ingresso, dei viali e loggiati dei cimiteri, nonché la cimatura delle siepi e degli arbusti ornamentali ivi esistenti secondo le indicazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- conferire i rifiuti cimiteriali in maniera differenziata nei rispettivi contenitori;
- tenersi a disposizione dei visitatori fornendo loro tutte le indicazioni che gli vengono richieste al fine di rintracciare i siti in cui si trovano seppellite o tumulate le salme;
- garantire la pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi effettuando le occorrenti disinfezioni;
- vigilare sullo stato di conservazione delle tombe, sia comunali che private, e segnalare al Responsabile del servizio competente ogni intervento ritenuto necessario al fine di evitare situazioni di pericolo ed assicurare il regolare servizio nei cimiteri;
- vigilare e accertare che ogni intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
- mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e fornire le indicazioni richieste per quanto di competenza;
- indossare un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- essere responsabile della custodia e manutenzione delle cose mobili ed attrezzature in dotazione per i servizi cimiteriali, conservando copia dell'elenco.

Art. 79 – Accoglimento feretro

1. Il custode, od un altro incaricato dal responsabile dell'unità operativa di riferimento, deve essere presente in ciascun cimitero ogni volta che bisogna ricevere un feretro che vi viene trasportato.
2. Lo stesso ritira e conserva il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di stato civile ed esegue le prescritte registrazioni di cui al precedente articolo. Ritira e conserva inoltre l'autorizzazione del Sindaco, o suo delegato, al trasporto, che gli deve essere consegnata dall'incaricato del trasporto della salma.
3. In assenza del custode il servizio è prestato da altri dipendenti comunali o incaricati dal Comune.

Art. 80 – Inumazione e tumulazione

1. Il custode, od un'altra figura incaricata dal responsabile dell'unità operativa di riferimento, presenzia a tutte le operazioni di inumazione o di tumulazione che si svolgono presso i cimiteri, dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazioni nei campi comuni o di tumulazione in tombe private, e che siano osservate eventuali prescrizioni particolari delle Autorità.
2. Sorveglia i cadaveri che vengono trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. In assenza del custode il servizio è prestato da altri dipendenti comunali o incaricati dal Comune.

Art. 81 – Vigilanza agenzie funebri

1. Il custode, od un'altra figura incaricata dal responsabile dell'unità operativa di riferimento, vigila e controlla le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e quant'altro eseguito da parte del personale incaricato da impresa appaltatrice del servizio funebre, in particolare:
 - provvedere all'apertura del loculo assegnato;
 - verifica la corretta sistemazione del feretro entro il loculo da parte del personale dell'agenzia incaricata o volontario;
 - provvedere alla chiusura e sigillatura del loculo.
2. In assenza del custode il servizio è prestato da altri dipendenti comunali o incaricati dal Comune.

Art. 82 – Esumazioni/estumulazioni

1. Il custode regola le esumazioni e le estumulazioni ordinarie che si eseguono nei cimiteri comunali e presenzia a quelle straordinarie ordinate dall'autorità, redigendo di volta in volta apposito verbale di cui presenta copia in comune, conservando copia presso il cimitero; sorveglia inoltre che ogni intervento sulle salme sia regolarmente autorizzato.

Art. 83 – Stato di conservazione strutture

1. Il custode controlla lo stato di manutenzione dei fabbricati e delle strutture murarie in genere dei cimiteri, nonché delle tombe private, presentando almeno annualmente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, una relazione (elenco) sulle necessità di opere manutentive nonché sullo stato dei mobili ed attrezzature esistenti

in uso nei cimiteri.

2. Il custode inoltre è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ogni anomalia riscontrata ed ogni eventuale guasto che siano causa di malfunzionamenti, pericoli per l'incolumità pubblica personale e dei dipendenti lavoratori presso i cimiteri, richiedendo l'eventuale immediato intervento dei tecnici ed operai preposti all'eliminazione di detti inconvenienti.

Art. 84 – Lavori ad opera dei privati nei cimiteri

1. Il custode per quanto riguarda i lavori che vengono eseguiti nei cimiteri a cura dei privati accerta, prima dell'inizio dei lavori, che gli stessi siano debitamente autorizzati dagli uffici comunali preposti e vigila affinché essi si svolgano secondo le prescrizioni e che gli stessi non arrechino danni alle altre opere cimiteriali, siano esse pubbliche o di privati.

Art. 85 – Presenza del custode nei cimiteri

1. Per l'assolvimento dei propri compiti il custode è tenuto a recarsi presso il cimitero di Senis almeno tre volte la settimana, salva la sua necessaria presenza tutte le volte che occorre per le incombenze previste negli articoli precedenti.

Capo III Tenuta dei registri ed attrezzature

Art. 86 – Tenuta atti amministrativi

1. Per ciascun cimitero il custode è responsabile della conservazione e compilazione dei seguenti atti amministrativi:

- 1) Registro in doppio esemplare delle esumazioni e tumulazioni.
- 2) Raccolta dei permessi di seppellimento.
- 3) Raccolta delle autorizzazioni al trasporto delle salme.
- 4) Raccolta dei verbali di esumazione ed estumulazione sia ordinarie che straordinarie.
- 5) Raccolta dei verbali di consegna e ricevimento di salme da trasportare fuori comune o provenienti da altro comune.
- 6) Registri di produzione e conferimento dei rifiuti.
- 7) Pianta planimetrica del cimitero.
- 8) Elenco dei titolari di concessioni cimiteriali con la indicazione delle aree e dei locali concessi.
- 9) Copia del regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
- 10) Raccolta delle disposizioni e ordini di servizio che gli vengono notificate dagli uffici comunali e dal Responsabile del servizio dell'A.S.L..
- 11) Elenco – inventario dei mobili ed attrezzature esistenti nel cimitero e di proprietà comunale.

Art. 87 – Apertura e chiusura cimiteri

1. Il custode è inoltre tenuto all'osservanza delle norme del *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi* ed alle altre disposizioni che riguardano il personale dipendente.

Art. 88 - Sostituzione del custode

1. In caso di assenza per qualsivoglia motivo, il custode verrà sostituito da un'altro dipendente comunale incaricato dal responsabile dell'unità operativa di riferimento. L'assenza dovrà di norma corrispondere con le ferie del dipendente e dovrà essere segnalata secondo le norme di preavviso delle ferie stesse.

2. Il dipendente al quale è affidato l'incarico di custode dei cimiteri è comunque tenuto a prestare servizio per lo svolgimento di altre attività lavorative inerenti la propria categoria per il tempo non dedicato alle attività di custodia.

Art. 89 - Controllo e vigilanza sul servizio di custodia

1. Il controllo e la vigilanza sull'operato del custode spetta al responsabile dell'apposita unità organizzativa del settore al quale appartiene il dipendente.

2. Al medesimo responsabile dell'apposita unità organizzativa del settore spetta altresì, nei casi di assenza improvvisa del custode, il compito di provvedere alla sua eventuale sostituzione temporanea e, comunque, di attuare le misure atte ad assicurare la continuità dei servizi forniti.

Art. 90 - Revoca dell'incarico di custode

1. L'Amministrazione può revocare l'incarico di custodia per giusta causa.

Sono considerati fra l'altro casi di giusta causa i seguenti:

- a) gravi o ripetuti inadempimenti debitamente contestati per i quali il custode non formuli giustificazioni adeguate;
- b) casi di provata inosservanza dei divieti e dei doveri previsti nel disciplinare di incarico che incrinino irreparabilmente il peculiare rapporto di fiducia tra Amministrazione e custode.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI Capo I Disposizioni varie

Art. 91 - Mappa

1. Presso il servizio competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 92 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o destinazione.

Art. 93 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici.

2. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura,

Art. 94 - Scadenziario delle concessioni

1. Il responsabile del servizio competente è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II Norme transitorie e finali

Art. 95 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

Art. 96 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al responsabile del servizio competente l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano allo stesso responsabile del servizio competente su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 97 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dai precedenti articoli le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. La modifica di una concessione perpetua per qualsiasi motivo, dà origine a una nuova concessione a tempo determinato, regolata con le modalità e durata previste nel presente regolamento.
3. L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una fossa o di un loculo costituisce rinuncia alla concessione, con diritto ad un rimborso di una somma pari a $1/(2*30)$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Art. 98 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, come disciplinato dal precedente articolo 71.

Art. 99 - Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale, degli obblighi ivi richiamati, o delle ordinanze attuative si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni annualmente deliberate dagli organi competenti, il Responsabile del procedimento dovrà attenersi ai seguenti criteri:
 - valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
 - comportamento recidivo del soggetto.
3. Le violazioni rappresentanti abuso di titolo autorizzatorio di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 possono comportare l'applicazione in via autonoma della misura ripristinatoria della sospensione da un minimo di 3 giorni ad un massimo di trenta ovvero della revoca ai sensi dell'articolo 10 del citato R.D. anche in relazione alla gravità dell'abuso od alla eventuale reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8 bis della Legge n. 689/1981.
4. Qualora alla violazione di norme del Regolamento o delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino ed alle necessarie attività per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.

Art. 100 - Rinvio Dinamico

1. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2 In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 101 - Tariffe relative al costo delle aree cimiteriali

(Soggette a revisione annuale)

COSTO AREA TUMULAZIONE (LOCULO)	€ 950,00
COSTO AREA INUMAZIONE UN POSTO	€ 1.216,33
COSTO AREA INUMAZIONE DUE POSTI	€ 2.030,80
COSTO AREA INUMAZIONE TRE/OTTO POSTI	€ 12.881,06
COSTO AREA INUMAZIONE FANCIULLI	€ 644,68